



ORDINANZA C.P. n. 09/2016
ORDINANZA A.P.T. n. 25/2016

1

- VISTA** la Circolare titolo Sicurezza della Navigazione, serie merci pericolose n. 23/2009 in data 24 novembre 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativa alla formazione del personale a terra, impiegato nel trasporto marittimo di merci pericolose;
- VISTO** il Decreto n. 303/2014 in data 07 aprile 2014 relativo alle *"procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose"* e che ha abrogato il decreto n.278/2006 del 21 marzo 2006;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell'ambito portuale di Trieste siglato presso la Prefettura di Trieste in data 18.12.2015;
- VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Trieste numero 13 datata 06.08.1983 disciplinante le operazioni di imbarco/sbarco di esplosivi nel porto di Trieste;
- VISTA** l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Trieste numero 90 datata 14.09.1994 disciplinante ulteriormente le operazioni di imbarco/sbarco di esplosivi stivati in contenitori attraverso le rampe per le navi RO-RO nel porto di Trieste;
- VISTO** il Manuale OSCE delle migliori prassi sulle munizioni convenzionali;
- VISTO** il proprio foglio datato 10 aprile 2004 con protocollo 9440 avente ad oggetto: Porti abilitati per l'imbarco, lo sbarco di materiali di natura pericolosa appartenenti alla classe 1 (esplosivi);
- VISTO** il verbale di riunione della Commissione Tecnica per la valutazione degli ormeggi da destinare all'imbarco di materiali esplosivi, datato 28 aprile 2004;
- VISTO** il proprio foglio datato 24 maggio 2010 con protocollo 12845 e avente ad argomento Porti autorizzati all'imbarco di esplosivi (classe 1.4s – 1.3c);
- VISTO** il verbale della riunione svolta in data 19.01.2016 presso la Capitaneria di Porto di Trieste con i rappresentanti dell'Autorità Portuale di Trieste, dei Chimici del porto e dei Vigili del Fuoco;
- VISTO** l'esito dell'incontro del Comitato Igiene e Sicurezza dello scorso 08.04.2016;
- CONSIDERATO** lo sviluppo degli ambiti portuali di Trieste assentiti per la maggior parte in concessione ai privati;
- CONSIDERATE** le attuali destinazioni delle aree portuali, che non consentono la possibilità di garantire le distanze minime di sicurezza degli accosti dai centri abitati/strade rendendo, perciò, non fattibili le operazioni di sbarco/imbarco di materiale esplosivo, fatte salve le tipologie appartenenti alla classe 1.4s;
- RITENUTO** dover novellare per le parti di propria competenza le operazioni di imbarco, sbarco e sosta di armi, munizioni ed esplosivi di cui alla classe 1 del Codice IMDG;
- VISTI** gli artt. 30, 81 e 193 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione;

ORDINA

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono soggette alle presenti disposizioni:

- a) le navi nazionali e straniere di qualunque stazza e per qualunque destinazione che vogliano imbarcare, sbarcare, trasbordare o trasportino in transito armi e/o esplosivi così come definite all'articolo seguente.
- b) chiunque voglia imbarcare, sbarcare o trasbordare armi e/o esplosivi così come definite all'articolo seguente.

Art. 2 DEFINIZIONI

ARMI PROPRIE DA SPARO: tutti gli strumenti appositamente costruiti per recare offesa alla persona mediante il lancio di proiettili.

MATERIALI D'ARMAMENTO: tutti i materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia (vedasi art. 2 Legge 09/07/1990 n. 185).

ESPLOSIVI: Quelli di cui alla classe 1 del Codice IMDG e comunque, agenti detonanti, propellenti, agenti d'innesco, agenti di accensione e miscele pirotecniche. Con l'espressione "esplosivi ad alto potenziale" ci si riferisce ad agenti o composti detonanti.

Art. 3 REGIME AUTORIZZATIVO

Le attività elencate nell'articolo 1 sono soggette a specifica autorizzazione o nulla osta rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Trieste, come disciplinato negli articoli seguenti.

Nell'ambito del porto di Trieste ad eccezione della classe 1.4s del Codice IMDG, come di seguito disciplinato, non sono consentite le operazioni imbarco, sbarco o trasbordo di esplosivi

Art. 4 IMBARCO, SBARCO, TRASBORDO DI ARMI, ESPLOSIVI E MATERIALE D'ARMAMENTO

Ferme restando le preventive autorizzazioni necessarie al porto, trasporto ed al commercio di armi ed esplosivi rilasciate dagli organi competenti in materia di Pubblica Sicurezza, di sicurezza sui luoghi di lavoro, trasporto merci pericolose e security, chiunque sia interessato alle operazioni definite all'articolo 1 della presente Ordinanza, dovrà presentare apposita istanza, specificando il tipo di operazione che si intende svolgere nonché l'accosto richiesto, alla Capitaneria di Porto di Trieste che ne invierà copia alla Autorità Portuale di Trieste, all'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima e alla Guardia di Finanza.

Nel caso di imbarco la Capitaneria di Porto provvederà al rilascio di apposita autorizzazione.
Nel caso di sbarco la Capitaneria di Porto concederà il nulla osta allo sbarco.

Ottenuta l'autorizzazione, le merci dovranno essere accolte, immediatamente, fatte salve le esigenze doganali e di security, nel terminale ove dovranno imbarcare. Non è consentito né il deposito né la manipolazione delle stesse all'interno del terminale.

Le stesse potranno accedere all'interno del terminale solo in presenza del vettore marittimo all'ormeggio.

In caso di sbarco le merci di cui all'articolo 2 dovranno immediatamente uscire dal terminale e dal porto.

Chi intende effettuare operazioni di transhipment di esplosivi limitatamente alla classe 1.4s dovrà presentare apposita comunicazione all'Autorità Marittima di Trieste che invierà copia alla Autorità Portuale di Trieste, all'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima e alla Guardia di Finanza, finalizzata alla concessione del nulla osta allo sbarco ed all'autorizzazione al successivo reimbarco.

Art. 5 TRANSITO

Nel solo caso di transito delle armi o esplosivo così come definite all'articolo 2 del presente provvedimento, l'armatore o il raccomandatario con almeno 24 ore di preavviso dovranno informare la Capitaneria di Porto di Trieste che ne invierà copia alla Autorità Portuale di Trieste, all'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima e alla Guardia di Finanza, indicando nella comunicazione:

Nome Nave;

Numero IMO;

Porto di partenza e porto di destinazione delle stesse;

Eventuale numero ONU;

tipologia di merce;

Posizionamento a bordo (stiva/container/etc.);

Art. 6
MODALITA' OPERATIVE INERENTI LA SOLA CLASSE 1.4S DELL'IMDG CODE

Le operazioni di cui all'articolo 4 della presente Ordinanza sono possibili unicamente in orario diurno. Gli ormeggi confinanti dovranno essere liberi da navi e, contestualmente, dovrà essere tenuta sgombra una zona di sicurezza per circa 200 metri dall'area operativa.

Le attività svolte a terra nella zona antistante le operazioni in parola dovranno essere limitate a quelle strettamente funzionali allo sbarco o imbarco della classe **1.4s** di polvere da sparo o esplosivo equivalente in potenza.

Il quantitativo massimo di materiale ammissibile non potrà essere superiore in massa a quella equivalente ad una potenza esplosiva di 100 kg di tritolo limitatamente alla sola classe 1.4s.

Le navi che accederanno alla banchina dovranno possedere la certificazione tecnica per il trasporto di merci pericolose in corso di validità rilasciata ai sensi della vigente normativa internazionale IMO ed eventualmente nazionale. Osservanza delle norme di cui al D.P.R. n. 06 giugno 2005, n. 134 relativo al "Regolamento recante la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose", in premessa citato.

Art. 7
NORME ABROGATE

L'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Trieste numero 13 datata 06.08.1983, disciplinante le operazioni di imbarco/sbarco di esplosivi nel porto di Trieste e l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Trieste numero 90 datata 14.09.1994, disciplinante ulteriormente le operazioni di imbarco/sbarco di esplosivi stivati in contenitori attraverso le rampe per le navi RO-RO nel porto di Trieste sono abrogate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 8
SANZIONI

I contravventori incorreranno, a seconda di quelle che saranno le specifiche violazioni e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dall':

- art. 1161 del codice della navigazione, nel caso di abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti della proprietà privata;
- art. 1164 del codice della navigazione, nel caso di inosservanza di norme sui beni pubblici;
- art. 1174 del codice della navigazione, nel caso di inosservanza di norme di polizia;
- art. 1199 del codice della navigazione, nel caso di imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi;
- art. 1231 del codice della navigazione nel caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione.

Art. 9
EFFICACIA E PUBBLICITÀ

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dalle ore 00.00 del 18 APR. 2016.

La presente Ordinanza verrà pubblicata nelle rispettive sezioni "Ordinanze" dei siti internet: <http://www.guardiacostiera.gov.it/trieste> e <http://www.porto.trieste.it/>

Art. 10
ESECUTIVITÀ

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

Trieste, 15 APR. 2016

Capitaneria di Porto di Trieste

IL COMANDANTE
C. V. (GP) *Goffredo BONI*



Autorità Portuale di Trieste

IL COMMISSARIO
Zeno d'Agostino

